

CENTRO DI SELEZIONE
Aeronautica Militare



Manuale di Gestione
del Protocollo Informatico

Edizione 2017 ver. 1.0

ATTO DI APPROVAZIONE

APPROVO IL

“MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO DEL CENTRO DI
SELEZIONE A.M.”

Guidonia, li 26 GEN. 2017

IL COMANDANTE

(Col. ~~Aran Giuseppe~~ PRESTIPINO)
al Prestipino

SOMMARIO

Manuale di gestione del protocollo informatico

1	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MANUALE E DEFINIZIONI	1
1.1	INTRODUZIONE	1
1.1.1	<i>Aree Organizzative Omogenee (AOO)</i>	2
1.1.2	<i>Unità Organizzative (UO)</i>	3
1.1.3	<i>Protocollo Unico ed abolizione dei protocolli interni</i>	3
2	LE TIPOLOGIE DOCUMENTARIE	4
2.1	IL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO	4
2.2	IL DOCUMENTO INFORMATICO	4
2.3	TIPOLOGIE DOCUMENTARIE	4
2.3.1	<i>Documenti in entrata</i>	5
2.3.2	<i>Documenti in uscita</i>	5
2.3.3	<i>Documenti interni</i>	5
3	I FLUSSI DOCUMENTALI	6
3.1	DESCRIZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE	6
3.2	FLUSSO DOCUMENTALE IN ENTRATA	7
3.3	FLUSSO DOCUMENTALE IN USCITA	7
3.4	FLUSSO DOCUMENTI INFORMATICI	8
4	REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI: REGOLE E MODALITA'	9
4.1	IL PROTOCOLLO	9
4.1.1	<i>Protocollo documenti cartacei in entrata all'AOO</i>	10
4.1.2	<i>Protocollo documenti cartacei in uscita</i>	11
4.2	PROTOCOLLO IN INGRESSO DI TELEFAX	11
4.2.1	<i>Telefax seguito dall'originale</i>	11
4.2.2	<i>Protocollo di documenti già registrati</i>	11
4.3	PROTOCOLLO IN USCITA DI TELEFAX	11
4.4	PEI (POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE) E PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)	12
4.5	TIPOLOGIE PARTICOLARI DI DOCUMENTI	13
4.5.1	<i>Lettere anonime</i>	13
4.5.2	<i>Lettere prive di firma</i>	13
4.6	ANNULLAMENTO DI UNA REGISTRAZIONE	13
4.7	DOCUMENTI DA PROTOCOLLARE	13
4.8	DOCUMENTI DA NON PROTOCOLLARE	14
4.9	PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	14
4.10	REGISTRO DI PROTOCOLLO	15
4.11	CONFIGURAZIONE DI UNA STAZIONE DI PROTOCOLLO	15

5	ARCHIVIAZIONE.....	16
5.1	L'ARCHIVIO.....	16
5.2	L'ARCHIVIO CORRENTE	16
5.2.1	<i>Piano di classificazione</i>	16
5.2.2	<i>I fascicoli</i>	17
5.3	L'ARCHIVIO DI DEPOSITO	18
6	SICUREZZA.....	19
6.1	PIANO DI SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI.....	19
6.1.1	<i>Accesso al sistema</i>	19
6.2	ABILITAZIONI DI ACCESSO.....	20
6.2.1	<i>Responsabile del protocollo informatico</i>	20
6.2.2	<i>Operatore di protocollo del CRS</i>	20
6.2.3	<i>Operatore di protocollo presso le Unità Organizzative</i>	20
6.3	GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO	20
6.4	REGISTRO DI EMERGENZA	21
7	DISPOSIZIONI FINALI	22
7.1	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEL MANUALE.....	22
7.2	MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL MANUALE	22
8	RIFERIMENTI NORMATIVI	23
	24
9	GLOSSARIO	25
	ACRONIMI.....	25
	DEFINIZIONI.....	26
	27

1.1 Introduzione

Il presente documento costituisce il manuale di gestione del protocollo informatico dell'AOO-ARM 039, redatto ai sensi dell'art. 5 del DPCM del 31 ottobre 2000.

Nel processo di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni la gestione elettronica dei flussi documentali rappresenta un importante fattore di sviluppo e razionalizzazione orientato alla trasparenza amministrativa e all'efficienza interna, oltre che all'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici.

Le norme relative alla gestione informatica dei documenti, ovvero il DPR n. 445 del 2000 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", stabiliscono che tutte le pubbliche amministrazioni devono introdurre il **protocollo informatico**.

Il protocollo non è più concepito come una collezione di sistemi autonomi e indipendenti in prevalenza di tipo cartaceo ma, trasformandosi in un sistema informativo specializzato e altamente qualificato, diventa una risorsa strategica per il buon andamento e la trasparenza dei procedimenti amministrativi.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000, contenente le "Regole tecniche per il protocollo informatico", prevede che con l'entrata in vigore del protocollo informatico le pubbliche amministrazioni, ciascuna nel rispetto del proprio ordinamento, perseguano alcuni obiettivi di adeguamento organizzativo e funzionale, quali:

- individuazione delle **Aree Organizzative Omogenee (AOO)**;
- nomina del Responsabile del Servizio (**RDS**) per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi;
- tempi, modalità e misure organizzative e tecniche finalizzate alla eliminazione dei protocolli interni;
- redazione di un Manuale per la gestione del protocollo informatico.

1.1.1 Aree Organizzative Omogenee (AOO)

L'individuazione delle **AOO**, previste dal DPR 20 ottobre 1998 n. 428 e dal successivo DPR 28 dicembre 2000 n. 445, viene effettuata in base ai criteri definiti dalla **direttiva SMA-ORD-040** la quale, tra l'altro, elenca i relativi codici identificativi attribuiti agli elementi di organizzazione della F.A..

Per **AOO** si intende un insieme di unità organizzative di un'amministrazione che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, di comuni servizi per la gestione dei flussi documentali. In particolare, ciascuna AOO mette a disposizione delle **Unità Organizzative (UO)** dipendenti, il servizio di **protocollo** dei documenti in entrata ed in uscita, utilizzando **un'unica sequenza** numerica propria dell'AOO stessa ed il servizio per la gestione documentale elettronica.

Ogni AOO mette a disposizione un complesso di risorse umane e strumentali che costituisce il **“Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi”** cui sono affidate la gestione ed il funzionamento del sistema di gestione informatica documentale (art. 52, DPR 445/2000).

Nell'ambito di ciascuna AOO è individuata la figura del **Responsabile del Servizio (RDS)** che è responsabile delle operazioni di registrazione, di protocollo, di organizzazione e tenuta dei documenti all'interno dell'AOO stessa. In particolare, gli competono le seguenti funzioni (art. 61, DPR 445/2000):

- presiedere alle attività del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi alle dipendenze della stessa AOO;
- attribuire il livello di autorizzazioni per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e modifica delle informazioni;
- garantire la regolarità delle operazioni di registrazione e segnatura del protocollo;
- garantire la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo;
- curare che le funzionalità del sistema, in caso di guasti o anomalie, possano essere ripristinate entro le 24 ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile;
- in caso di registrazione di protocollo manuale, conservare in luoghi sicuri le copie dei Registri di Protocollo di emergenza;
- autorizzare le operazioni di annullamento di un protocollo;
- vigilare sull'osservanza delle disposizioni da parte del personale incaricato.

1.1.2 Unità Organizzative Responsabili (UOR)

Una **Unità Organizzativa Responsabile** è un sottoinsieme di una **AOO**, ovvero un complesso di risorse umane e strumentali cui sono state affidate competenze omogenee nell'ambito delle quali i dipendenti assumono la responsabilità nella trattazione di pratiche o procedimenti amministrativi.

Le Unità Organizzative Responsabili di primo livello che afferiscono all'AOO Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare (ARM039) sono:

- Comandante;
- Ufficio Comando;
- Nucleo Protocollo;
- Reparto Psico-Attitudinale;
- Reparto Studi e Metodologie;

1.1.3 Protocollo Unico ed abolizione dei protocolli interni

Ai sensi dell'articolo 3 lettera d) del DPCM 31 ottobre 2000, con l'entrata in vigore del Protocollo Informatico, **cessano di fatto tutti gli altri sistemi di protocollo non classificati esistenti nell'AOO-ARM039**, o altri sistemi di registrazione dei documenti diversi dal protocollo unico.

2.1 Il Documento Amministrativo

Per **documento amministrativo** si intende ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, informatica o di qualsiasi altra natura contenente atti, fatti o cose giuridicamente rilevanti, anche interni, prodotti e acquisiti ai fini dell'attività amministrativa, come prevede l'art. 22 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Un documento amministrativo è quindi una rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, così come prevede l'art. 1 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Le Tipologie di Documenti - in entrata, in uscita, ed interni - trattati dall'AOO-ARM039 sono:

- Lettera, Messaggio, Telegramma, Telefax, Appunto, Nota, Nota Esplicativa, Promemoria, Verbale di Riunione, Resoconto Sommario di Riunione, Modulo Inoltro Documento, Modulo di Coordinamento, Ordine del giorno, Atto Dispositivo e Disposizione Permanente.

Il Sistema di Gestione Documentale è abilitato soltanto alla trattazione dei documenti **non classificati**, ad esclusione dei dati sensibili.

Il documento amministrativo è classificabile in termini operativi in ricevuto (in arrivo), inviato (in uscita), interno, ovvero in termini tecnologici in **informatico o analogico (cartaceo)**.

2.2 Il Documento Informatico

Per **documento informatico** si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (l'art. 1 lett.b DPR n.445/2000).

Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni stabilite dalle regole tecniche del Codice dell'Amministrazione Digitale (**C.A.D.**) (D.Lgs. n.82 del 2005).

2.3 Il Documento Analogico-Cartaceo

Per **documento analogico** si intende un documento amministrativo cartaceo che può essere prodotto sia in maniera tradizionale (lettera scritta a mano o a macchina), sia con strumenti informatici (lettera prodotta tramite sistema di videoscrittura) e poi stampato.

Si definisce originale il documento cartaceo nella sua redazione definitiva, perfetta ed autentica negli elementi sostanziali e formali comprendente tutti gli elementi di garanzia e di informazione del mittente e del destinatario, stampato su carta intestata e dotato di firma autografa.

Il fax in arrivo può essere considerato documento amministrativo analogico, se risponde al requisito di ragionevole certezza del mittente.

Un documento analogico viene convertito in documento informatico tramite opportune procedure di "dematerializzazione"

2.3.1 Documenti in entrata

Per documenti in entrata s'intendono quelli acquisiti/ricevuti dall'AOO nell'esercizio delle proprie funzioni. I documenti in entrata giungono al Nucleo Protocollo del Centro di Selezione, che espleta le funzioni di CRS (Centro Ricezione e Smistamento) ed è l'unico punto di protocollo in ingresso per l'AOO:

I documenti cartacei (o analogici) giungono :

- tramite il servizio postale convenzionale;
- a mano (tramite consegna diretta);
- via fax.

I documenti informatici giungono esclusivamente:

- via posta elettronica, istituzionale o certificata.

2.3.2 Documenti in uscita

Per documenti in uscita si intendono quelli che sono diretti, e cioè spediti, ad altre AOO anche della stessa amministrazione o a privati (persone fisiche o giuridiche).

Si sottolinea che la fascicolazione dei documenti in partenza è di competenza del **Responsabile del Procedimento Amministrativo (RPA)**, mentre il protocollo viene effettuato dagli utenti abilitati di ogni UOR.

2.3.3 Documenti interni

I documenti interni sono scambiati tra le diverse UOR facenti capo alla medesima AOO e **non vengono protocollati, salvo abbiano preminente carattere amministrativo**; ovvero siano redatti dal personale nell'esercizio delle proprie funzioni e al fine di documentare fatti inerenti all'attività svolta e alla regolarità delle azioni amministrative o qualsiasi altro documento dal quale possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi.

3.2 Flusso documentale in entrata

Il CRS protocolla tutta la documentazione **non classificata in arrivo** presso l'AOO, inclusa quella ricevuta in formato elettronico, che soddisfi i criteri di autenticità, inalterabilità e dei quali sia certa la provenienza.

I documenti vengono smistati alla UOR di competenza che provvede all'individuazione del **Responsabile del Procedimento Amministrativo (RPA)**; quest'ultimo è incaricato delle operazioni di fascicolazione, vale a dire della corretta creazione e gestione del fascicolo relativo alla pratica o al procedimento amministrativo.

Le UOR curano il recapito dei documenti non classificati da protocollare, eventualmente ricevuti, presso il CRS dell'AOO-ARM039.

I documenti diretti al Comandante ed ai Responsabili delle UO vengono protocollati presso il CRS dell' AOO-ARM039, solo su esplicita indicazione del destinatario.

La **corrispondenza personale** non deve essere aperta né protocollata, ma deve essere consegnata al destinatario che ne valuterà il contenuto e provvederà a farla protocollare su sua esplicita indicazione.

3.3 Flusso documentale in uscita

Sono acquisiti con il Protocollo Informatico i **documenti in uscita** dalle UOR, destinati all'esterno dell'AOO, nonché i documenti interni che necessitano, per risvolti amministrativi, di un protocollo.

I documenti in uscita destinati a privati e/o destinati ad AOO che non siano ancora conformi alle regole di interoperabilità del protocollo informatico ai sensi del DPR n°445 del 2000, potranno essere recapitati prioritariamente tramite le caselle di PEI o di PEC e solo eccezionalmente i documenti saranno spediti in forma cartacea, dopo la procedura di “materializzazione” e l'apposizione della prevista timbratura che attesta essere un documento originale informatico firmato digitalmente.

I documenti vengono spediti in forma cartacea se destinati a privati o ad AOO dell'amministrazione o di altre amministrazioni che non siano ancora conformi alle regole di interoperabilità del protocollo informatico ai sensi del DPR 445 del 2000.

3.4 Flusso documenti informatici

L'AOO è predisposta alla ricezione e alla gestione di documenti informatici.

Per la **ricezione/inoltro** di documenti informatici l'AOO-ARM039 dispone di:
casella di Posta Elettronica Istituzionale ordinaria: **centroselezione@aeronautica.difesa.it**
casella di Posta Elettronica Certificata: **centroselezioneam@postacert.difesa.it**

Entrambe le caselle di Posta Elettronica sopracitate sono attestate presso il Nucleo Protocollo del Centro di Selezione, che provvede alla gestione delle stesse in termini di consultazione in arrivo, predisposizione atti in partenza, manutenzione ordinaria (backup periodico dei messaggi di posta in arrivo/partenza, cambio password, ecc...). Le credenziali di accesso per entrambe le citate caselle sono conservate in apposita busta chiusa vistata dal Responsabile del Servizio di Protocollo e da almeno un addetto del Nucleo Protocollo, avendo cura di aggiornare le relative password periodicamente o comunque secondo la cadenza dettata dalle policy di sicurezza dei gestori dei servizi di posta elettronica.

Il Centro di Selezione A.M. dispone, inoltre, di ulteriori caselle PEI che sono: **centroselezione.att@aeronautica.difesa.it** e **centroselezione.pia@aeronautica.difesa.it** attestate rispettivamente al Reparto Psico-Attitudinale e al Reparto Studi e Metodologie; i quali sono responsabili della loro consultazione ed impiego in aderenza alle vigenti normative nonché alla loro manutenzione ordinaria (backup periodico dei messaggi di posta in arrivo/partenza, cambio password, ecc...). Quest'ultime caselle PEI non sono interconnesse al sistema documentale.

Tramite tutte le caselle PEI e PEC in uso al Centro di Selezione, nel rispetto della normativa vigente, è possibile ricevere/inviare documentazione afferente l'attività dell'AOO.

La trasmissione di un documento informatico tra due AOO:

- presso l'AOO mittente, il RPA redige il documento informatico che, se destinato ad AOO di altra amministrazione, dovrà essere firmato digitalmente;
- presso l'AOO mittente, il RPA, richiede il protocollo del documento inserendo l'oggetto ed il destinatario nonché il riferimento alla pratica in trattazione. Il sistema forma il messaggio di posta elettronica contenente il documento informatico da inviare, compone ed allega al messaggio il file di segnatura;
- il documento viene protocollato in uscita;
- il sistema di posta elettronica dell'AOO mittente trasmette il documento al sistema dell'AOO ricevente all'indirizzo di posta elettronica da quest'ultima dichiarato;
- il documento è protocollato in entrata dal sistema ricevente. La registrazione è effettuata automaticamente utilizzando le informazioni provenienti dall'AOO mittente e contenute nella segnatura informatica;
- il documento informatico, contenuto nel messaggio di posta elettronica, è smistato all'UO destinataria a cura del personale per lo svolgimento del procedimento amministrativo di competenza.

4.1 Il Protocollo

Il **protocollo** serve ad attribuire ad un determinato documento data, forma e provenienza certa attraverso la registrazione dei seguenti elementi:

- data di registrazione,
- numero di protocollo del mittente,
- data di emissione del documento,
- mittente per il documento in entrata,
- destinatario per il documento in uscita,
- oggetto del documento,
- numero degli allegati.

L'insieme di tali elementi è denominato “**Registrazione di protocollo**” ed è memorizzata nel Registro di Protocollo in modo non modificabile.

La **segnatura di protocollo** è l'apposizione o l'associazione al documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti la registrazione di protocollo per consentire di individuare ciascun documento in modo inequivocabile.

La **registrazione** e la **segnatura** costituiscono un'operazione unica e contestuale avente entrambe la natura di atto pubblico. I documenti in uscita, destinati all'esterno dell'AOO, devono essere protocollati presso il **CRS**.

E' possibile **annullare**, nei casi previsti, una registrazione di protocollo (Descrizione sulle modalità è riportata al par. 4.6).

Ai sensi del DPCM 31/10/2000 è possibile **modificare**, in modo controllato e da chi autorizzato, solo oggetto e mittente/destinatario purché non generati automaticamente dal sistema.

Nei due paragrafi successivi sono fornite indicazioni sulle modalità di protocollo dei documenti in entrata e in uscita.

4.1.1 Protocollo di documenti cartacei in entrata all'AOO

L'indirizzo riconducibile all'AOO Centro di Selezione, al quale inviare la corrispondenza cartacea è:

Centro di Selezione A.M.
Via Roma snc 00012 Guidonia

Le attività di “**acquisizione**”, “**completamento**” e “**classificazione**” del documento analogico (cartaceo) prevedono la seguente procedura di dematerializzazione:

- inserire il documento nello scanner (a disposizione del Nucleo di Protocollo);
- acquisire il documento attraverso la scannerizzazione;
- verificare la qualità del documento così acquisito;
- per ogni documento accettato, indicare il **mittente** (persona fisica, giuridica, altro soggetto) ed il **n° di protocollo mittente, la data di emissione, l'oggetto del documento, e l'UO di primo livello destinataria** (il Sistema impedisce di procedere con la registrazione di protocollo, qualora si ometta di specificare i precedenti campi obbligatori);
- estrarre il documento analogico dallo scanner ed apporre l'etichetta autoadesiva con la segnatura di protocollo prodotta dal Sistema. Qualora la stampante di “bar code” sia temporaneamente non disponibile, l'operatore di protocollo riporta manualmente la segnatura sul documento.

Digitati i campi obbligatori e, accettato il documento, il Sistema genera un numero di protocollo con la data corrente, e tutte le informazioni di completamento precedentemente inserite dall'operatore.

Il Sistema invia, quindi, automaticamente il documento al responsabile del UO di primo livello indicata dall'operatore.

La segnatura di protocollo, generata dal Sistema, contiene gli elementi essenziali di identificazione del documento:

- Indicazione dell'Amministrazione (**M_D**);
- Indicazione della AOO (**ARM039**)
- Numero progressivo di protocollo (**minimo 7 cifre**; *per numerazione di lunghezza inferiore si aggiungono zeri di riempimento sulla sinistra*). La numerazione è rinnovata ogni anno solare;
- Data di registrazione (**gg-mm-aaaa**; *con zeri di riempimento per giorni e mesi inferiori a dieci*).

Un esempio di segnatura di protocollo in entrata è:

M_D ARM039 0001234 01-01-2013

4.1.2 Protocollo di documenti cartacei in uscita

Poiché nell'ambito dell'AOO vengono prodotti esclusivamente documenti originali informatici non avrebbe senso parlare di flusso in uscita di documenti analogici. Tuttavia, come già spiegato nel paragrafo inerente al flusso dei documenti informatici, può essere necessario procedere alla trasmissione di uno o più documenti cartacei attraverso il servizio postale tradizionale.

Ferme, pertanto, le procedure di preparazione dell'atto da parte dell'operatore incaricato, già descritte nel citato paragrafo inerente al flusso dei documenti informatici, dopo la firma digitale e l'apposizione della timbratura che attesta essere copia di un documento originale informatico, **gli operatori del Nucleo Protocollo provvederanno alla spedizione delle copie destinate all'esterno dell'AOO, mediante i tradizionali canali di posta.**

4.2 Protocollo in ingresso di telefax

Il documento pervenuto in forma cartacea attraverso **telefax** deve sempre rispondere al **requisito di leggibilità e di chiarezza riguardo la fonte di provenienza**; qualora il supporto cartaceo non ne assicuri la corretta conservazione nel tempo, lo stesso dovrà essere fotocopiato.

L'utilizzo del telefax soddisfa il prescritto requisito della forma scritta e, pertanto, il documento di norma non sarà seguito dalla successiva trasmissione in originale.

Il documento ricevuto via telefax può essere conservato senza l'acquisizione dell'originale, con l'apposizione della dicitura "documento ricevuto via telefax".

La procedura per la sua trasformazione in formato digitale è analoga a quella per la protocollazione dei documenti cartacei in entrata all'AOO.

4.2.1 Telefax seguito dall'originale

Ogni documento deve essere individuato da un solo numero di protocollo, indipendentemente dal supporto e dal mezzo di trasmissione. Di conseguenza qualora venga registrato un documento ricevuto via telefax e venga successivamente ricevuto lo stesso documento in originale, si deve attribuire all'originale la stessa segnatura del documento pervenuto via telefax.

4.2.2 Protocollo di documenti già registrati

Prima di effettuare una registrazione, il motore di ricerca del Sistema Documentale segnala all'operatore di protocollo la presenza di altri documenti registrati con la stessa anagrafica, stesso numero di protocollo e pari data.

Il sistema consente la visualizzazione del documento precedentemente acquisito via scanner e protocollato.

4.3 Protocollo in uscita di telefax

Ove non previsto diversamente, il telefax in partenza, preventivamente protocollato, dovrà recare la dicitura «Il presente documento, inviato via telefax, non sarà seguito dal documento originale».

Il RPA è, comunque, tenuto a spedire l'originale qualora il destinatario ne faccia esplicita richiesta e nei casi previsti.

La segnatura di protocollo dovrà essere riportata sul documento e non sulla copertina.

4.4 PEI (Posta Elettronica Istituzionale) e PEC (Posta Elettronica Certificata)

Purché corredati di firma digitale, **i messaggi di Posta Elettronica vanno protocollati** (sia il corpo dell'E-mail che uno o più file ad essa allegati).

L'eventuale segnatura di protocollo dovrà rispettare lo standard XML.

Qualora il messaggio di posta elettronica pervenga ad una casella diversa da quella istituzionale, lo stesso dovrà essere re-indirizzato alla casella istituzionale di posta elettronica e, per conoscenza, al mittente.

Qualora i messaggi di posta elettronica non siano conformi agli standard indicati dall'CNIPA (standard XML), e si renda necessario attribuire efficacia probatoria, il messaggio (o il documento trasmesso) deve essere acquisito nella sua interezza (messaggio e allegati), sul sistema documentale di protocollo inserendo nel campo *note*, oppure, apponendo sul documento stesso, la dicitura "*documento ricevuto via posta elettronica*" ed è successivamente protocollato, smistato, assegnato, gestito e tenuto alla stregua degli altri documenti ricevuti.

Casella di Posta Elettronica Certificata:

L'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), regolata dagli Art. 6 del CAD, Art. 4 DPR n° 68 del 11.02.2005, permette in modo inequivocabile di:

- (1) conoscere la data e l'ora di trasmissione;
- (2) garantire l'avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario e gli automatismi sopra descritti consentono, la generazione e l'invio in automatico di **"ricevute di ritorno"** costituite da messaggi di posta elettronica, generati dal sistema di protocollo della AOO ricevente.

Il servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) è inserito nell'Indice della Pubblica Amministrazione" (IPA), su cui sono pubblicati gli indirizzi istituzionali di posta certificata associati alle AOO.

Il documento informatico si intende inviato e pervenuto al destinatario per via telematica, se trasmesso all'indirizzo elettronico da quest'ultimo dichiarato.

La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alla normativa vigente e alle relative regole tecniche, sono opponibili ai terzi.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, con una modalità che assicuri l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

La posta elettronica recapitata all'indirizzo certificato, verrà trattata alla stregua di un documento per il quale si ha la certezza del mittente e seguirà la procedura di protocollo prevista.

4.5 Tipologie particolari di documenti

Qui di seguito vengono fornite alcune indicazioni pratiche riguardo ai comportamenti operativi da adottare di fronte ad alcune situazioni che accadono di frequente presso gli uffici di protocollo:

4.5.1 Lettere anonime

La ratio che deve governare il comportamento di un operatore durante la fase di protocollo di un documento in arrivo, deve essere improntata all'avalutatività. In altre parole, l'addetto al protocollo deve attestare che un determinato documento così come si registra è pervenuto. Si tratta dunque di una delicata competenza di tipo "notarile", attestante la certezza giuridica di data, forma e provenienza per ogni documento. Le lettere anonime, pertanto, vanno protocollate, conservandone, se scritta, anche la busta, e saranno trattate seguendo le procedure di custodia dei documenti contenenti dati **personali sensibili e giudiziari** ai sensi della Legge n.675/96 e D.lgs n.196/03. (Vedasi paragrafo 4.9)

4.5.2 Lettere prive di firma

Le lettere prive di firma vanno protocollate. Agli addetti al protocollo spetta solo il compito di certificare che quel documento è pervenuto in quel modo e in quelle forme determinate.

La funzione notarile del protocollo (cioè della registratura) è quella di attestare data e provenienza certa di un documento, senza interferire su di esso. Sarà poi compito della UO e, in particolare, del RPA valutare, caso per caso ai fini della sua efficacia riguardo ad una pratica o un determinato procedimento amministrativo, se la lettera priva di firma è ritenuta valida o quant'altro.

4.6 Annullamento di una registrazione

L'**annullamento** di una registrazione di protocollo, prevista dall'art. 8 del DPCM 31.10.2000, è prerogativa del Responsabile del Servizio di protocollo. L'annullamento deve essere chiesto al RDS con specifica nota motivata. I motivi che determinano l'annullamento di protocollo devono essere indicati nell'apposito campo del registro di protocollo. Sia i documenti annullati che le informazioni connesse saranno ancora visibili solo attraverso il registro che riporterà la dicitura "**Annullato**".

4.7 Documenti da protocollare

I documenti da protocollare sono:

- in entrata: tutti i documenti previsti dal relativo piano di classificazione, con eccezione dei documenti elencati nel DPR 445/2000 art. 53 comma 5 (il dettaglio è riportato nel successivo paragrafo 4.8);
- in uscita: tutti i documenti.

4.8 Documenti da non protocollare

Di seguito sono riportati i documenti esclusi dalla registrazione di protocollo ai sensi dell'art. 4, comma 5 del DPR n.428/1998:

- gazzette ufficiali;
- bollettini ufficiali P.A.;
- notiziari P.A.;
- note di ricezione circolari o altre disposizioni;
- materiali statistici;
- atti preparatori interni;
- giornali;
- riviste;
- libri;
- materiali pubblicitari;
- inviti a manifestazioni;
- cartoline;
- fatture (attive e passive quando non accompagnate da lettera di trasmissione);
- certificati medici (riportanti la diagnosi della malattia);
- modelli per la dichiarazione dei redditi;
- biglietti d'auguri;
- lettere personali e corrispondenza "e.p.t." (esclusivo per il titolare);
- provvedimenti medico-legali;
- fogli di viaggio;
- note caratteristiche;
- rapporti informativi;
- registro delle presenze;
- licenze, permessi, istanze del personale che non attivano procedimenti amministrativi;
- esposti anonimi;
- documenti classificati

e tutti i documenti già soggetti a registrazioni particolari dell'Amministrazione.

4.9 Privacy e protezione dei dati personali

La trattazione dei documenti contenenti dati personali sensibili e giudiziari deve avvenire nel rispetto della legge n. 675 del 1996 e successive disposizioni di modifica ed integrazione (e a decorrere dal 1 gennaio 2004, da quelle previste dal D.Lgs. n.196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali).

I documenti contenenti **dati sensibili** (cioè quelli idonei a rivelare: l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche od altro, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale) e **dati giudiziari** non devono essere trattati (acquisiti via scanner) all'interno del sistema automatizzato di gestione documentale, dove deve essere registrata la sola lettera di trasmissione o il solo protocollo del documento, avendo cura di inoltrare lo stesso, secondo i tradizionali sistemi di gestione della posta, in busta chiusa recante l'apposita dicitura:

- "CONTIENE DATI SENSIBILI DA TRATTARE AI SENSI DELLA LEGGE N. 675/96",
- "CONTIENE DATI GIUDIZIARI DA TRATTARE AI SENSI DELLA D.LGS. N. 196/03".

4.10 Registro di protocollo

La registrazione di protocollo è un atto pubblico che consente di verificare l'effettivo ricevimento o spedizione di un documento.

Ciascuna registrazione di protocollo è annotata sul registro di protocollo, che è un repertorio dal quale si evince l'effettiva ricezione/spedizione di un documento.

Al fine di tutelare l'integrità e la regolarità delle registrazioni, il sistema provvede quotidianamente alla stampa del registro giornaliero di protocollo.

Entro il mese di gennaio, il Responsabile del servizio di protocollo provvede alla stampa del registro di protocollo dell'anno precedente e, verificata la congruità delle registrazioni, provvede allo scarto delle stampe del registro giornaliero di protocollo dell'anno precedente.

Il Sistema consente di stampare un estratto del registro di protocollo inserendo gli estremi. L'operatore di protocollo inserisce la data inizio e di fine del periodo temporale di interesse.

4.11 Configurazione di una stazione di Protocollo

Una stazione di protocollo è così composta:

- Postazione completa, dotata di PC, scanner di documenti e stampante di etichette con codici a barre.
- Ogni postazione consente di smaltire la mole di documenti ricevuti con l'acquisizione di formati A3/A4.
- Il software caricato sulla postazione di protocollo consiste di:
 - Programma per il protocollo della documentazione acquisita tramite scanner;
 - Programma per il protocollo della documentazione in emergenza.

La possibilità di protocollare dipende esclusivamente dai diritti funzionali attribuiti all'utente correntemente connesso.

5.1 L'archivio

Il sistema di archiviazione di seguito descritto mira al rispetto della normativa vigente in materia di diritti civili e responsabilità amministrativa, recata dal codice civile agli articoli 2946 e 2947, dalla legge 20 del 1994, dal decreto legislativo 41 del 2004.

L'archivio è definito come il complesso dei documenti prodotti e acquisiti dal soggetto produttore nell'esercizio delle sue funzioni. Esso si distingue in:

- **archivio corrente:** costituito dall'insieme dei documenti correnti, ossia relativo a procedimenti in atto;
- **archivio di deposito:** rappresentato dall'insieme dei documenti definiti semi-correnti, ovvero non più necessari allo svolgimento delle attività correnti, ma ancora utili per finalità amministrative;
- **archivio storico:** è l'insieme dei documenti storici, ovvero riferiti a procedimenti amministrativi conclusi da oltre 40 anni, opportunamente conservati.

I documenti, conseguentemente, si distinguono in:

- **correnti:** i documenti relativi a procedimenti correnti, documenti dell'anno in corso;
- **di deposito o semi-correnti:** i documenti ancora utili per finalità amministrative, ma non più necessari allo svolgimento delle attività correnti;
- **storici:** i documenti relativi a procedimenti amministrativi esauriti da oltre 40 anni e selezionati per la conservazione permanente.

5.2 L'archivio corrente

E' costituito dall'insieme dei documenti appartenenti a fascicoli aperti ed agli affari correnti. Tutto l'archivio corrente è gestito attraverso il Sistema informatico che ne garantisce la corretta memorizzazione e archiviazione, assicurandone nel contempo l'accessibilità e la consultabilità.

5.2.1 Piano di classificazione

In un sistema di gestione e tenuta dei documenti è fondamentale conoscere l'insieme delle relazioni che un documento ha con tutti gli altri e, più in particolare, con quelli che riguardano il medesimo procedimento amministrativo.

A tale scopo ciascun documento deve essere classificato.

La normativa vigente, in particolare il DPR n. 445 del 2000 art. 50 ed il DPCM 31.10.2000 art. 5 lettera i) comma 2, stabilisce che la classificazione d'archivio deve adottare principi di coerenza funzionale nell'ambito di ciascuna AOO e presentare modalità di articolazione uniformi. L'applicazione di un piano di classificazione o titolario di archivio, che si presenta come un sistema integrato di informazioni sui documenti basato sul loro ordinamento funzionale, costituisce un presupposto indispensabile per la realizzazione e lo sviluppo della gestione informatica dei flussi documentali.

Il piano di classificazione consiste in uno schema generale di voci logiche, stabilite in modo uniforme, articolate tendenzialmente in modo gerarchico, che identificano l'unità archivistica, cioè l'unità di aggregazione di base dei documenti all'interno dell'archivio (fascicolo). Nell'unità archivistica i documenti sono ordinati tipicamente per data di acquisizione.

E' necessario che le voci del titolario di archivio non si identifichino con la struttura organizzativa della relativa amministrazione poiché la stessa struttura può essere soggetta a trasformazioni.

Tutti i documenti di una pubblica amministrazione, a prescindere dallo stato di trasmissione (in arrivo, in uscita, interni), sono soggetti a classificazione. Uno stesso documento può essere classificato più volte.

Il **titolario di archivio** consente di definire i criteri di formazione e di organizzazione dei fascicoli e delle serie di documenti tipologicamente simili (circolari, verbali, registri contabili, ecc.); consente di reperire tutti i documenti relativi ad una specifica attività o procedimento amministrativo; consente, inoltre, di selezionare i documenti archiviati ai fini della loro conservazione ovvero della loro distruzione.

Per l'AOO- ARM039 viene adottato il Titolario d'archivio A.M., denominato SMA-3, sviluppato sulla base del Titolario di Segredifesa risalente al 1964.

Qualunque sia la tipologia (elettronico, cartaceo, ecc.), tutti i documenti devono essere classificati; il piano di classificazione costituisce, pertanto, lo strumento principale per identificare la posizione logica del documento.

5.2.2 I fascicoli

Il **fascicolo** è l'insieme ordinato di documenti, relativi ad uno stesso procedimento amministrativo, a una stessa materia, a una stessa tipologia, che si forma nel corso dell'attività amministrativa allo scopo di riunire tutti i documenti utili per il procedimento stesso.

I fascicoli possono essere organizzati:

- **per oggetto:** il fascicolo contiene i documenti relativi ad una materia specifica o a una persona fisica o giuridica;
- **per procedimento amministrativo:** il fascicolo contiene tutti i documenti ricevuti, spediti, interni relativi ad un medesimo procedimento amministrativo;
- **per anno,** specificando o meno la tipologia di documento/i inserita.

La sigla che identifica il fascicolo è desunta dalle varie articolazioni del Titolare d'archivio e risulta così strutturata – “**L.nn.nn.n**”, dove:

- la “L” rappresenta il “titolo”, è una lettera relativa all'argomento principale trattato nel titolare;
- le 3 “nn” successive indicano l'eventuale 2°, 3° e 4° sottolivello del titolare, ovvero classe, sottoclasse e fascicolo; mentre l'ultima “n” è il progressivo che individua il fascicolo stesso.

I fascicoli possono essere “**aperti**” se il relativo procedimento amministrativo è in essere, “**chiusi**” se il procedimento è concluso.

Se un documento fa parte di più fascicoli lo stesso può essere inserito in tutti i fascicoli di cui fa parte attraverso l'operazione di classificazione del documento in un altro fascicolo.

5.3 L'archivio di deposito

L'archivio di deposito è costituito dai documenti relativi a fascicoli conclusi. Esso consente solo operazioni di consultazione e mantiene i documenti per il numero di anni previsti dalla normativa vigente, fino a 40 anni.

Il nuovo sistema documentale SiDPAM-2 trasferisce automaticamente i fascicoli in archivio di deposito quando l'ultimo documento in esso inserito abbia superato il numero di anni previsto per la tenuta in archivio corrente. Il numero di anni viene stabilito dal Responsabile del Servizio e comunicato all'Amministratore centrale del sistema (ReSIA), che provvede a pianificare e controllare l'esecuzione delle procedure previste per l'archiviazione.

Il trasferimento viene attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli avevano nell'archivio corrente.

6.1 Piano di sicurezza dei documenti informatici

I documenti informatici, così come descritti nei precedenti paragrafi, sono oggetto di un apposito piano di sicurezza. Tale attività è prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 5 del DPCM 31/10/2000.

6.1.1 Accesso al sistema

L'accesso al sistema avviene per mezzo di un processo di autenticazione che funziona mediante piattaforma Windows che consente l'utilizzo della postazione di lavoro. Questo è verificato in tempo reale su un apposito sistema di autenticazione (*domain controller*) fornendo le proprie credenziali (*user name* e *password*). Se le credenziali sono corrette, si apre una sessione tra il client dell'utente ed il server applicativo comunicando a quest'ultimo solamente il codice d'accesso. In tal modo l'applicativo non viene a conoscere la parola-chiave. Il sistema di gestione documentale controlla inoltre che non venga utilizzato lo stesso codice di accesso (*user name*) contemporaneamente da due postazioni di lavoro.

La sicurezza per l'accesso ai documenti è garantita prendendo in considerazione:

- i permessi dell'utente sulle voci di titolare;
- i privilegi di consultazione assegnati all'utente:
 - consultazione ristretta all'ufficio di appartenenza;
 - consultazione estesa agli uffici sottostanti nella gerarchia;
 - consultazione estesa agli uffici di pari livello aventi lo stesso superiore gerarchico;
 - consultazione estesa a tutta la AOO.

Il sistema offre un insieme di funzioni per la sicurezza che consentono di registrare le seguenti informazioni:

- accessi al sistema effettuate da un dato operatore;
- operazioni effettuate su un dato documento;
- operatore che ha effettuato una certa operazione;
- operazioni effettuate nell'ambito di una data sessione.

Il sistema consente inoltre la riconfigurazione del modello sicurezza attraverso:

- Creazione e cancellazione di utenti;
- Configurazione dei diritti di utenti;
- Configurazione dei diritti di accesso ad un documento;
- Configurazione dei diritti di accesso ai fascicoli;
- Configurazione dei diritti di accesso attraverso le voci di titolare.

6.2 Abilitazioni di accesso

Tutti gli utenti dell'AOO sono abilitati ad accedere al Sistema. Il Responsabile del Servizio, attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra le abilitazioni per:

- la consultazione delle informazioni;
- l'inserimento e modifica delle informazioni.

6.2.1 Responsabile del protocollo informatico

E' la persona che ha la possibilità di effettuare operazioni straordinarie sul sistema. Come ad esempio il ripristino del sistema in caso di interruzioni, il monitoraggio delle operazioni effettuate, la predisposizione delle autorizzazioni di accesso al sistema.

6.2.2 Operatore di protocollo del CRS

E' la persona autorizzata ad eseguire la registrazione dei documenti, sia in entrata, sia in uscita.

6.2.3 Operatore di protocollo presso le Unità organizzative

E' una persona autorizzata ad eseguire la registrazione dei documenti in uscita.

6.3 Gestione delle registrazioni di protocollo

Nella registrazione di protocollo, i campi relativi al numero di protocollo, data di registrazione e numero di allegati non sono alterabili da alcuno, neanche dall'amministratore; le informazioni relative al mittente, ai destinatari e all'oggetto possono essere modificati da chi possiede il relativo privilegio.

Ogni operazione di modifica viene registrata. Il sistema è in grado di generare l'elenco delle modifiche effettuate su una data registrazione ottenendo in dettaglio:

- nome dell'utente che ha eseguito l'operazione;
- data e ora;
- valore precedente dei campi soggetti a modifica

permettendo quindi una completa ricostruzione cronologica di ogni registrazione e successiva lavorazione.

Il Sistema non consente di effettuare cancellazioni: in alternativa è previsto, per gli utenti abilitati, l'annullamento di un numero di protocollo accompagnato da una motivazione.

Dopo le ore 24.00 di ciascuna giornata, qualora i documenti protocollati siano stati tutti firmati digitalmente, la procedura consente di produrre e archiviare il Registro di protocollo.

6.4 Registro di emergenza

Il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 all'art. 63, comma 1, stabilisce che; ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica, ogni evento deve essere registrato manualmente su uno o più supporti alternativi, denominati **“Registri di emergenza”**.

Qualora il malfunzionamento della procedura di protocollo informatico si prolunghi per oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il Responsabile del protocollo informatico può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro sono riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

Per ogni giornata di registrazione manuale è riportato il numero totale di operazioni registrate manualmente.

La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito dell'AOO.

Le informazioni relative ai documenti protocollati manualmente sono inserite nel sistema informatico subito dopo il ripristino delle funzionalità del sistema. A ciascun documento registrato manualmente viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico. Deve essere comunque mantenuta la correlazione con il numero di protocollo utilizzato in emergenza.

In particolare, per i documenti in ingresso nell'oggetto dovrà essere riportato il numero del registro di emergenza in maniera che in caso di ricerca il numero di registrazione del documento informatico sia associato a quello di emergenza.

Per i documenti in uscita, in considerazione che l'urgenza ha obbligato/costretto l'invio della corrispondenza nella modalità di emergenza, per registrare il documento senza inviarlo elettronicamente, basta indirizzarlo solo all'indirizzo anagrafico o renderlo analogico evidenziando nel campo oggetto quanto già descritto nell'ultimo capoverso.

Una volta ripristinata la piena funzionalità del sistema, il Responsabile del protocollo informatico provvede alla chiusura del registro di emergenza, annotando il numero delle registrazioni effettuate, la data e l'ora di chiusura.

Concretamente, il servizio di protocollo in condizioni di emergenza verrà gestito nel seguente modo:

- ogni stazione di protocollo, opportunamente identificata, ha in dotazione un registro cartaceo da utilizzare come registro di emergenza;
- per ogni documento da protocollare manualmente, l'utente inserisce i seguenti dati: data, ora, oggetto, mittente o destinatario;
- tutti i registri di emergenza si rinnovano ogni anno solare, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

7.1 Modalità di comunicazione del manuale

Il presente documento viene adottato, su proposta del Responsabile del Servizio di Protocollo Informatico, con atto deliberativo del Comandante e pubblicato sul sito: <http://www.difesa.it/Protocollo>.

Le informazioni relative al Responsabile del Servizio e all'Area Organizzativa Omogenea sono pubblicate sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni al seguente link: <http://www.indicepa.gov.it>

7.2 Modalità di aggiornamento del manuale

Il Responsabile del Servizio di Protocollo ha il compito di garantire la corretta applicazione delle regole contenute nel manuale di gestione nonché di curarne l'aggiornamento, a cadenza annuale, in relazione alle eventuali esigenze di ordine organizzativo e normativo.

- **Regio decreto 35 del 25 gennaio 1900** -- Regolamentazione della gestione del protocollo dei documenti amministrativi – Tale regolamentazione è stata rinnovata con il DPR 428/1998, che tuttavia ha mantenuto impianto e principi del provvedimento originario, pur introducendo principi di semplificazione e razionalizzazione del sistema;
- **DPR 1409 del 30 settembre 1963** -- Obblighi di tenuta degli archivi e della pratica di scarto;
- **Legge 241 del 7 agosto 1990** – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;
- **DPR 352 del 27 giugno 1992** -- Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- **DPR 39 del 12 febbraio 1993** -- Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421
- **Legge 675 del 31 dicembre 1996** – Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- **AIPA, Ipotesi di regolamento per l'attuazione del protocollo** (nello “Studio di prefattibilità sul Sistema di gestione dei flussi di documenti - Sistema GEDOC” del 24 febbraio 1997);
- **Leggi 59 e 127 del 1997 (Bassanini 1 e 2)** – Validità legale del documento informatico;
- **DPR 513 del 10 novembre 1997** – Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 [*ABROGATO dal DPR 445/2000, che ha recepito il contenuto del DPR 513*];
- **Legge 191 del 1998** – L'art. 4 regola il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni;
- **AIPA, Delibera 24 del 1998** su art. 2 comma 15 della Legge 537/93 -- Regole tecniche per l'uso di supporti ottici. La presente Deliberazione sostituisce integralmente la precedente Deliberazione n.15 del 28 luglio 1994 contenente le regole tecniche per l'uso dei supporti ottici;
- **DL 368 del 1998** – Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- **DPR 428 del 30 luglio 1998** -- Regolamento per la tenuta del protocollo amministrativo con procedura informatica; fissa criteri e modalità per la gestione elettronica dei documenti, consente la interoperabilità tra le amministrazioni pubbliche e l'accesso esterno al sistema documentario, compatibilmente con le norme sulla tutela dei dati personali [*ABROGATO dal DPR 445/2000, che ha recepito il contenuto del DPR 428*];
- **DPCM Regolamento di attuazione del DPR 428 del 1998**-- Regole tecniche recanti criteri e specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo, nonché criteri e specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali ai sensi dell'articolo 4 comma 4, l'articolo 6 comma 5 e l'articolo 17 comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica, 20 ottobre 1998, n. 428;

- **DPCM 8 febbraio 1999** -- Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPR 10 novembre 1997, n. 513;
- **AIPA, Circolare 26 luglio 1999, n. 22** -- Modalità per presentare le domande di iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori;
- **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999** – Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni, che fornisce un fondamentale stimolo alle amministrazioni nella concreta attuazione del quadro normativo ora esistente, sollecitando un profondo cambiamento di tipo organizzativo e culturale ancor prima che un aggiornamento di tipo tecnologico;
- **DL 490 del 29 ottobre 1999** -- Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
- **DL 281 del 1999** – Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica;
- **DPCM 31 ottobre 2000** -- Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 428;
- **AIPA, Delibera 51 del 23 novembre 2000** -- Regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18, comma 3, del DPR 10 novembre 1997, n. 513;
- **DPR 445 del 28 dicembre 2000** -- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa [ABROGA, tra l'altro, il DPR 513/97 e il DPR 428/98, dei quali recepisce pressoché integralmente le disposizioni normative];
- **DPR 37 del 2001** -- Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato (n. 42, allegato 1, della legge n. 50/1999);
- **AIPA, Circolare 27 del 16 febbraio 2001** -- Art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513: utilizzo della firma digitale nelle Pubbliche Amministrazioni;
- **AIPA, Provvedimento 8/P/200J del 14 marzo 2001** -- Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici.
- **DPCM 14 ottobre 2003** -- Approvazione delle linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi.
- **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196** -- “Codice di protezione dei dati personali”, per l'attuazione nelle Pubbliche Amministrazioni delle disposizioni relative, alla gestione delle risorse umane, con particolare riguardo ai soggetti che effettuano il trattamento.
- **Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 41** -- Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
- **Circolare AIPA 7/5/2001 n. 28** -- Regole tecniche per l'interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico
- **Direttiva SMD-I-004** -- Il protocollo informatico nella Difesa.
- **Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82** -- Codice dell'Amministrazione digitale.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68** -- Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata.

Acronimi

<i>Acronimo</i>	<i>Definizione</i>
AIPA	Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione
AOO	Aree Organizzative Omogenee
CNIPA	Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione
DL	Decreto Legislativo
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
PA	Pubblica Amministrazione
RPA	Responsabile del Procedimento Amministrativo
RUPA	Rete Unificata della Pubblica Amministrazione
UO	Unità Organizzativa

Definizioni

<i>Termine</i>	<i>Acron.</i>	<i>Definizione</i>
Area Organizzativa Omogenea	AOO	Struttura amministrativa individuata da settori che, per tipologia di mandato istituzionale, di funzione amministrativa perseguita, di obiettivi e di attività svolta, presentano esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato. In particolare, ciascuna AOO mette a disposizione delle unità organizzative clienti il servizio di protocollo dei documenti in entrata ed in uscita, utilizzando un'unica sequenza numerica propria alla AOO stessa.
Assegnazione di un documento		Individuazione di un responsabile del procedimento amministrativo (v.) cui affidare un documento in gestione, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Casella istituzionale		Casella di posta elettronica istituita da una AOO attraverso la quale vengono ricevuti i messaggi da protocollare (DPCM 31/10/2000 art. 15 comma 3).

Classificazione dei documenti		La classificazione d'archivio consiste in un'attività di organizzazione fisica e logica di tutti i documenti correnti, protocollati e non (spediti, ricevuti, interni) di un soggetto produttore secondo uno schema articolato di voci che identificano le funzioni, attività, materie specifiche del soggetto. Il sistema di classificazione dei documenti è definito nel "piano di classificazione" (o Titolare).
Digitalizzazione		Trasposizione numerica delle immagini relative ad una pagina di un documento. È anche detta "scannerizzazione", "scansione", "acquisizione immagine".
Direzioni Centrali		Hanno responsabilità globali sulle intere fasi del processo e del ciclo operativo, con i fini d'omogeneizzazione della funzionalità e delle procedure sull'intero territorio nazionale.
Documenti da protocollare		Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.
Documento amministrativo		Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Documento elettronico		(a) La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. (b) Documento su supporto informatico, i.e. il cui contenuto informativo è codificato in una sequenza (file) di numeri (byte) memorizzata (tipicamente un disco magnetico o ottico, ma anche su circuiti di memoria volatile) in modo leggibile da un sistema informatico attraverso opportuni lettori.
Fascicolo		Il fascicolo è l'insieme ordinato di documenti, relativi ad uno stesso procedimento amministrativo, a una stessa materia, a una stessa tipologia, che si forma nel corso dell'attività amministrativa allo scopo di riunire tutti i documenti utili per il procedimento stesso. Il fascicolo è l'elemento base del sistema documentale individuato dal piano di classificazione (v.) come insieme dei documenti relativi ad un determinato affare/procedimento o ad una stessa materia. Il fascicolo rappresenta il vincolo archivistico cioè le relazioni stabili e non arbitrarie tra i documenti. Un documento può appartenere a più fascicoli (multi-classificazione).
Gestione dei Documenti		L'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati.
Manuale di gestione		Previsto dal DPCM del 31 ottobre 2000 come uno degli obiettivi di adeguamento organizzativo e funzionale che una amministrazione deve compiere con l'entrata in vigore del protocollo informatico, il Manuale di gestione descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la gestione dei documenti.
Piano di Classificazione		v. Titolare.
Procedimento amministrativo		Modello di processo istituzionalmente eseguito da una amministrazione (e.g. ecc.). NOTA: con il termine procedimento si intendono in senso allargato non solo i procedimenti ai sensi della legge 241, ma più in generale qualsiasi tipo di modello di processo amministrativo.
Protocollo		Fase del processo di gestione documentale che certifica provenienza/destinazione e data certa di acquisizione/trasmissione del documento, mediante la sua identificazione univoca nell'ambito di una sequenza numerica collegata con l'indicazione temporale.

Registrazione di protocollo		La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni: a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile; d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili; f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
Registro di emergenza		Supporto alternativo su cui vengono riportate manualmente le registrazioni di protocollo nel caso di malfunzionamenti che rendano impossibile l'utilizzo della normale procedura automatica.
Responsabile del Procedimento Amministrativo	RPA	Persona responsabile delle operazioni di registrazione, di protocollo, di organizzazione e tenuta dei documenti all'interno di una UO (v.).
Scannerizzazione		v. Digitalizzazione.
Sedi Regionali		v. Direzioni Regionali.
Segnatura di protocollo		L'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile degli elementi di identificazione riguardanti il documento stesso. Ciò per consentire di individuare in modo inequivocabile ciascun documento.
Sistema di gestione informatica dei documenti		L'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti.
Titolario di archivio		Il piano di classificazione o Titolario di archivio si presenta, generalmente, come uno schema generale di voci logiche, stabilite in modo uniforme, rispondenti ai bisogni funzionali del soggetto produttore e articolate tendenzialmente in modo gerarchico al fine di identificare secondo uno schema logico che va dal generale al particolare l'unità archivistica, cioè l'unità di aggregazione di base dei documenti all'interno dell'archivio (ad esempio, il fascicolo, il registro, ecc.) entro cui i documenti sono ordinati secondo le funzioni/attività/affari e/o materie di cui partecipano.
Ufficio Postale		Svolge il compito di smistamento generale della posta generica in arrivo ed uscita.
Unità Organizzativa	UO	Sottoinsieme di una AOO (v.), cioè un complesso di risorse umane e strumentali cui sono affidate competenze omogenee nella trattazione di procedimenti amministrativi. Nell'ambito di una UO è individuata la figura del responsabile del procedimento amministrativo (v.), previsto dall'art. 4 della legge 7 agosto 1990, 241.

Legenda Fonti

ATENEI	Manuale di gestione del protocollo informatico (art. 5 DPCM 31 ottobre 2000), versione 1.1 del 10 luglio 2001.
GEDOC	Studio di prefattibilità sul Sistema di gestione dei flussi di documenti (doc. AIPA del 24 febbraio 1997).
GEDOC2	Linee guida alla realizzazione dei sistemi di protocollo informatico e gestione dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni (doc. AIPA del settembre 2000).
TESTO UNICO	DPR 445 del 28 dicembre 2000.